Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 181

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 5 luglio 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1977.

Nomina del commissario del Governo nella regione Toscana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 124 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto l'art. 40 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali;

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1974, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 380, concernente la nomina del prefetto della provincia di Firenze, dott. Aldo Buoncristiano, a commissario del Governo nella regione Toscana;

Ritenuto che, a seguito di intervenuti mutamenti, occorre provvedere alla nomina del nuovo commissario nella suindicata regione, a decorrere dal 16 aprile 1977;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Rolando Ricci, prefetto della provincia di Firenze, è nominato commissario del Governo nella regione Toscana a decorrere dal 16 aprile 1977.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1977

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1977
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 178

(7276)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1977.

Riconoscimento nei confronti della società Snia Viscosa, stabilimento di Colleferro, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 5 aprile 1975, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Snia Viscosa, stabilimento di Colleferro (Roma), con effetto dal 1° luglio 1974;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizione che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della società Snia Viscosa, stabilimento di Colleferro (Roma), azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 2 aprile 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6976)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1977.

Riconoscimento nei confronti della ditta Lagomarsino S.p.a., con sede e stabilimento in Milano, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano la estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI
E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 1° marzo 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Lagomarsino S.p.a., con sede e stabilimento in Milano, con effetto dal 1° luglio 1976;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizione che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della ditta Lagomarsino S.p.a., con sede e stabilimento in Milano, azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 6 aprile 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6977)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1977.

Approvazione di tariffe di assicurazione della vita, presentate dalla S.p.a. Italia vita, in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società per azioni « Italiana vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società per azioni « Italiana vita », con sede in Milano:

tariffa 16 (m — n) relativa all'assicurazione complementare in forma temporanea per il caso di morte, a premio annuo, durata dell'assicurazione e del pagamento premi pari a quella base, di un capitale decrescente annualmente secondo una prefissata legge (ipotesi 3 %), liquidabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare a tariffe con adeguamento (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale n. 8158 del 3 aprile 1973);

tariffa 16 (5, 10, 15), relativa all'assicurazione complementare in forma temporanea per il caso di morte, a premio annuo, durata dell'assicurazione 5, 10 o 15 anni e durata del pagamento premi pari a quella base, di un capitale decrescente annualmente secondo una prefissata legge (ipotesi 3 %), liquidabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare a tariffe con adeguamento (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale n. 7248 del 16 aprile 1971).

Roma, addì 14 maggio 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(7088)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1977.

Autorizzazione alla Banca mutua popolare agricola di Lodi, società cooperativa a responsabilità limitata, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio all'intero territorio della provincia di Milano, nonché al territorio di alcuni comuni siti in provincia di Cremona, di Bergamo e di Pavia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 17 gennaio 1950, con il quale è stata da ultimo estesa alle località in esso indicate l'autorizzazione già concessa alla Banca mutua popolare agricola di Lodi, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Lodi (Milano), a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Viste le deliberazioni di massima adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nelle riunioni del 9 agosto 1962 e del 27 novembre 1970;

Considerato che la Banca d'Italia, nell'ambito delle funzioni ad essa attribuite dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ha accertato l'esistenza di particolari esigenze economiche e creditizie di carattere locale di cui alla citata delibera del 1970;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca mutua popolare agricola di Lodi, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Lodi, con il decreto di cui in premessa, è estesa all'intero territorio della provincia di Milano, nonchè ai comuni di Bagnolo Cremasco, Campagnola, Capergnanica, Capralba, Casaletto Ceredano, Casaletto Vaprio, Chieve, Credera Rubbiano, Crema, Cremosano, Formigara, Gombito, Izano, Madignano, Montodine, Moscazzano, Offanengo, Pianengo, Pieranica, Pizzighettone, Quintano, Ricengo, Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Sergnano, Torlino Vimercati, Trescore Cremasco e Vaiano Cremasco, in provincia di Cremona; Misano di Gera d'Adda e Mozzanica, in provincia di Bergamo; Borgarello, Bornasco, Carbonara al Ticino, Ceranova, Costa de' Nobili, Cura Carpignano, Filighera, Giussago, Inverno e Monteleone, Lardirago, Marzano, Roncaro, S. Alessio e Vialone, S. Genesio ed Uniti, Spessa Po, Torre d'Arese, Torre de' Negri, Torrevecchia Pia, Valle Salimbene, Vistarino e Zeccone, in provincia di Pavia.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle in precedenza accordate, potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca mutua popolare agricola di Lodi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1977

Il Ministro: STAMMATI

(7171)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1977.

Autorizzazione al Banco San Marco S.p.a., in Venezia, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio di alcuni comuni siti nella provincia di Venezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 30 novembre 1965 e 31 agosto 1973, con i quali il Banco San Marco S.p.a., con sede in Venezia, è stato autorizzato a compiere, nelle località in essi indicate, le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento;

Vista la domanda presentata dal Banco San Marco S.p.a.;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

L'autorizzazione concessa al Banco San Marco, Società per azioni, con sede in Venezia, con i propri decreti di cui in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Campagna Lupia, Fossò, Martellago, Mira, Pianiga, Salzano, S. Maria di Sala e Spinea, tutti in provincia di Venezia.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte del Banco San Marco S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1977

Il Ministro: STAMMATI

(7172)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1977.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina e materie prime biologiche nell'officina della ditta Pierrel sud S.p.a., in Capua.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con proprio decreto n. 4962 in data 13 dicembre 1971 la ditta Pierrel Sud S.p.a. fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Capua (Caserta), via Nazionale Appia, prodotti chimici usati in medicina e materie prime biologiche;

Visto l'atto notarile a rogito notaio avv. Vincenzo Maienza, rep. n. 266318, in data 30 dicembre 1976 registrato a Milano in data 11 gennaio 1977 al n. 00612 - 71/M serie *D* dal quale risulta che la Società Pierrel sud S.p.a. si è fusa mediante incorporazione nella società Pierrel S.p.a.;

Viste le lettere pervenute in data 15 marzo 1977 e 14 aprile 1977, con le quali la ditta Pierrel S.p.a. a seguito della predetta fusione per incorporazione rinuncia all'autorizzazione nella premessa citata, essendo lo stabilimento della ditta Pierrel sud adiacente al proprio stabilimento e pertanto ora parte del complesso industriale della Pierrel S.p.a.;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visto il regolamento in data 18 giugno 1905, n. 407;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Pierrel sud S.p.a. l'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina e materie prime biologiche nell'officina farmaceutica sita in Capua (Caserta), via Nazionale Appia, concessa con decreto ministeriale n. 4962 in data 13 dicembre 1971.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 13 giugno 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(7091)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1977.

Autorizzazione alla sezione di Trapani della Lega navale italiana a rilasciare le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto a motore per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, contenente norme sulla navigazione da diporto;

Vista la legge 6 marzo 1976, n. 51, concernente modificazioni ed integrazioni alla legge suddetta;

Visto il decreto 10 gennaio 1977, con il quale sono stati stabiliti i requisiti degli enti e delle associazioni nautiche da riconoscere ai sensi e per gli effetti delle suddette leggi n. 50 e n. 51;

Visto il decreto 18 settembre 1976, con il quale la sezione di Trapani della Lega navale italiana è stata riconosciuta ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Visto il parere n. 34 espresso in data 25 marzo 1977 dalla commissione interministeriale per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche;

Vista la domanda in data 4 maggio 1977, con la quale la sezione predetta ha chiesto di poter rilasciare anche le abilitazioni al comando di imbarcazioni da diporto a motore con potenza superiore a 20 cavalli per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa e quelle per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto;

Decreta:

Art. 1.

La sezione di Trapani della Lega navale italiana è autorizzata a rilasciare anche le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto a motore con potenza superiore a 20 cavalli per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa e quelle per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto.

Art. 2.

Le unità da diporto a vela o a motore usate per le lezioni e gli esami di guida nautica devono essere assicurate per la responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli allievi trasportati.

Art. 3.

La sezione di Trapani della Lega navale italiana, nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle abilitazioni, deve osservare le disposizioni stabilite con i decreti ministeriali 28 febbraio e 4 marzo 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1977

Il Ministro per il trasporti
e, ad interim,
per la marina mercantile
RUFFINI

(7188)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1977.

Autorizzazione alla sezione di Barletta della Lega navale italiana a rilasciare le abilitazioni al comando delle imbarcazioni a motore da diporto per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa e quelle per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, contenente norme sulla navigazione da diporto;

Vista la legge 6 marzo 1976, n. 51, concernente modificazioni ed integrazioni alla legge suddetta;

Visto il decreto 10 gennaio 1977, con il quale sono stati stabiliti i requisiti degli enti e delle associazioni nautiche da riconoscere ai sensi e per gli effetti delle suddette leggi n. 50 e n. 51;

Visto il decreto 21 aprile 1975, con il quale la sezione di Barletta della Lega navale italiana è stata riconosciuta ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Visto il parere n. 34 espresso in data 25 marzo 1977 dalla commissione interministeriale per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche;

Vista la domanda in data 6 maggio 1977, con la quale la predetta sezione ha chiesto di poter rilasciare anche le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto a motore con potenza superiore a 20 cavalli per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa e quello per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto;

Decreta:

Art. 1.

La sezione di Barletta della Lega navale italiana è autorizzata a rilasciare anche le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto a motore con potenza superiore a 20 cavalli per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa e quelle per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto.

Art. 2.

Le unità da diporto, a vela o a motore, usate per le lezioni e gli esami di guida nautica, devono essere assicurate per la responsabilità civile verso i terzi, ivi compresi gli allievi trasportati.

Art. 3.

La sezione di Barletta della Lega navale italiana, nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle abilitazioni, deve osservare le disposizioni stabilite con i decreti ministeriali 28 febbraio e 4 marzo 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1977

Il Ministro per i trasporti
e, ad interim,
per la marina mercantile
RUFFINI

(7189)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1977.

Autorizzazione alla sezione di Genova della Lega navale italiana a rilasciare le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto a motore per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa e quelle per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, concernente norme sulla navigazione da diporto;

Vista la legge 6 marzo 1976, n. 51, concernente modificazioni ed integrazioni alla legge suddetta;

Visto il decreto 10 gennaio 1977, con il quale sono stati stabiliti i requisiti degli enti e delle associazioni nautiche da riconoscere ai sensi e per gli effetti delle suddette leggi n. 50 e n. 51;

Visto il decreto 21 aprile 1975, con il quale la sezione di Genova della Lega navale italiana è stata riconosciuta ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Visto il parere n. 34 espresso in data 25 marzo 1977 dalla commissione interministeriale per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche;

Vista la domanda in data 29 agosto 1976, con la quale la predetta sezione ha chiesto di poter rilasciare anche le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto a motore con potenza superiore a 20 cavalli per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa e quelle per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto;

Decreta:

Art. 1.

La sezione di Genova della Lega navale italiana è autorizzata a rilasciare anche le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto a motore con potenza superiore a 20 cavalli per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa e quelle per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto.

Art. 2.

Le unità da diporto, a vela o a motore, usate per le lezioni e gli esami di guida nautica, devono essere assicurate per la responsabilità civile verso i terzi, ivi compresi gli allievi trasportati.

Art. 3.

La sezione di Genova della Lega navale italiana, nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle abilitazioni, deve osservare le disposizioni stabilite con i decreti ministeriali 28 febbraio e 4 marzo 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1977

Il Ministro per i trasporti
e, ad interim,
per la marina mercantile
RUFFINI

(7301)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stelvio - Fabbrica ricambi auto, in Ceprano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 21 dicembre 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Stelvio - Fabbrica ricambi auto di Ceprano (Frosinone), con effetto dal 1° ottobre 1974;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stelvio - Fabbrica ricambi auto di Ceprano (Frosinone), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1977

Il Ministro: ANSELMI

(7182)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1977.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976, relativo al regime di importazione delle merci.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modificazioni;

Considerato che Sao Tomè e Principe, Capo Verde e Papuasia Nuova Guinea hanno aderito alla convenzione A.C.P.-C.E.E. di Lomè, in data 28 marzo 1977;

Ritenuta la necessità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

Sao Tomè e Principe, Capo Verde e Papuasia Nuova Guinea sono depennati dall'elenco degli Stati della zona A3 e inseriti nell'elenco degli Stati A.C.P. della zona A2, di cui all'appendice n. 1 al decreto ministeriale 6 maggio 1976.

Art. 2.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione.

Roma, addì 22 giugno 1977

Il Ministro per il commercio con l'estero
OSSOLA

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

(7281)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1977.

Costo effettivo, per il bimestre luglio-agosto 1977, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione della attività edilizia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia, ed, in particolare, l'art. 6 relativo alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo negli interessi per i finanziamenti previsti dall'art. 4 del provvedimneto legislativo stesso;

Visto il decreto in data 23 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 166, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 29 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,35 % e che detto tasso è composto:

a) 13,70 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,65 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 2 maggio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 124 del 9 maggio 1977, con il quale si è stabilito che per il bimestre maggio-giugno 1977 il costo della provvista è pari al 13,80 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,45 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni che il costo medio di provvista dei fondi per il settore in questione calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 23 aprile 1977, è pari al 13,80 % per il bimestre luglio-agosto 1977;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,80 % per il bimestre luglio-agosto 1977.

In conseguenza, tenuto conto della commissione del 1,65 %, il tasso di riferimento è pari al 15,45 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1977

Il Ministro: STAMMATI

(7335)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1977.

Costo effettivo, per il bimestre luglio-agosto 1977, dei mutui previsti dall'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Abruzzo, dell'Umbria e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania, ed, in particolare, l'art. 15 relativo alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo negli interessi per i finanziamenti previsti dal medesimo articolo;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 389, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,35 % e che detto tasso è composto:

a) 13,70 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,65 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 2 maggio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 124 del 9 maggio 1977, con il quale si è stabilito che per il bimestre maggio-giugno 1977 il costo della provvista è pari al 13,80 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,45 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977, è pari al 13,80 % per il bimestre luglio-agosto 1977;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,80 % per il bimestre luglio-agosto 1977.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,65 % il tasso di riferimento è pari al 15,45 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1977

Il Ministro: STAMMATI

(7339)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1977.

Costo effettivo, per il bimestre luglio-agosto 1977, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto ed, in particolare, l'art. 4 relativo alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo sugli interessi per i finanziamenti previsti dal medesimo articolo;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 390, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,35 % e che detto tasso è composto:

a) 13,70 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,65 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 2 maggio 1977 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 124 del 9 maggio 1977, con il quale si è stabilito che per il bimestre maggio-giugno 1977 il costo della provvista è pari al 13,80 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,45 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977, è pari al 13,80 % per il bimestre luglio-agosto 1977;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,80 % per il bimestre luglio-agosto 1977.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,65 % il tasso di riferimento è pari al 15,45 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1977

Il Ministro: STAMMATI

(7337)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1977.

Costo effettivo, per il bimestre luglio-agosto 1977, dei mutui previsti dall'art. 42 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, recante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, recante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica, ed, in particolare, l'art. 42 riguardante la determinazione del tasso d'interesse dei mutui previsti dall'art. 41 della medesima legge, a favore di comuni e di consorzi di comuni per l'attuazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167;

Visto il decreto in data 12 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 26 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previsto dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,35 % e che detto tasso è compreso:

a) 13,70 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,65 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 2 maggio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 124 del 9 maggio 1977, con il quale si è stabilito che per il bimestre maggio-giugno 1977, il costo della provvista è pari al 13,80 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,45 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 12 aprile 1977, è pari al 13,80 % per il bimestre luglio-agosto 1977;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provincia dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,80 % per il bimestre luglio-agosto 1977.

In conseguenza tenuto conto della commissione dell'1,65 % il tasso di riferimento è pari al 15,45 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1977

Il Ministro: STAMMATI

(7338)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1977.

Costo effettivo, per il bimestre luglio-agosto 1977, dei mutui previsti dall'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardante la concessione di finanziamenti per l'edilizia convenzionata ed agevolata.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, riguardante la concessione di finanziamento per l'edilizia convenzionata e agevolata ed, in particolare, le disposizioni relative alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo sugli interessi per i finanziamenti stessi;

Visto il decreto in data 23 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 167, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 29 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,35 % e che detto tasso è composto:

a) 13,70 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,65 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 2 maggio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 124 del 9 maggio 1977, con il quale si è stabilito che per il bimestre maggio-giugno 1977 il costo della provvista è pari al 13,80 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,45 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 23 aprile 1977, è pari al 13,80 % per il bimestre luglio-agosto 1977;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,80 % per il bimestre luglio-agosto 1977.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,65 % il tasso di riferimento è pari al 15,45 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1977

Il Ministro: STAMMATI

(7336)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1977.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre luglio-agosto 1977, ai finanziamenti agevolati al settore industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e, in particolare, l'art. 20 il quale, tra l'altro, dispone che il tasso di riferimento è determinato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il C.I.C.R.;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 394, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,95 % e che detto tasso è composto:

a) 14,20 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,75 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 2 maggio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 124 del 9 maggio 1977, con il quale si è stabilito che per il bimestre maggio-giugno 1977 il costo della provvista è pari al 14,05 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,80 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977, è pari al 14,15 % per il bimestre luglio-agosto 1977;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14,15 % per il bimestre luglio-agosto 1977.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75 % il tasso di riferimento è pari al 15,90 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1977

Il Ministro: STAMMATI

(7331)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1977.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre luglio-agosto 1977, alle operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali, di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante credito agevolato al commercio e, in particolare, l'art. 3 il quale dispone che il tasso di riferimento viene stabilito con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 395, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,95 % e che detto tasso è composto:

a) 14,20 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,75 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 2 maggio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 124 del 9 maggio 1977, con il quale si è stabilito che per il bimestre maggio-giugno 1977 il costo della provvista è pari al 14,05 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,80 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977, è pari al 14,15 % per il bimestre luglio-agosto 1977;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14,15 % per il bimestre luglio-agosto 1977.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75 % il tasso di riferimento è pari al 15,90 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1977

Il Ministro: STAMMATI

(7332)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1977.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre luglio-agosto 1977, ai finanziamenti agevolati a favore dell'editoria, di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 172.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria e, in particolare, l'art. 4, quinto comma, il quale stabilisce che il contributo negli interessi da accordare sui finanziamenti ivi previsti è determinato secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni;

Visto il decreto in data 12 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 195, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 13 maggio 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,95 % e che detto tasso è composto:

a) 14,20 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,75 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 4 maggio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 13 maggio 1977, con il quale si è stabilito che per il bimestre maggio-giugno 1977 il costo della provvista è pari al 14,05 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,80 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 12 aprile 1977, è pari al 14,15 % per il bimestre luglio-agosto 1977;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14,15 % per il bimestre luglio-agosto 1977.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75 % il tasso di riferimento è pari al 15,90 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1977

Il Ministro: STAMMATI

(7334)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1977.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre luglio-agosto 1977, alle operazioni di credito per la ristrutturazione industriale, di cui alle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101 e 8 agosto 1972, n. 464.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464, e, in particolare, l'art. 9 che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla cennata legge n. 1101;

Visto il decreto in data 31 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1977, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 35, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 28 maggio 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,95 % e che detto tasso è composto:

a) 14,20 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,75 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 7 maggio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 28 maggio 1977, con il quale si è stabilito che per il bimestre maggio-giugno 1977 il costo della provvista è pari al 14,05 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,80 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 31 marzo 1977, è pari al 14,15 % per il bimestre luglio-agosto 1977;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14,15 % per il bimestre luglio-agosto 1977.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75 % il tasso di riferimento è pari al 15,90 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1977

Il Ministro: STAMMATI

(7333)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1977.

Variazione automatica, per il bimestre luglio-agosto 1977, del tasso di interesse massimo da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357 (Vajont).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont, del 9 ottobre 1963;

Visto il decreto in data 13 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 204, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 30 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,95 % e che detto tasso è composto:

a) 14,20 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,75 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 2 maggio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 124 del 9 maggio 1977, con il quale si è stabilito che per il bimestre maggio-giugno 1977 il costo della provvista è pari al 14,05 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,80 % annuo;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 13 aprile 1977, è pari al 14,15 % per il bimestre luglio-agosto 1977;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14,15 % per il bimestre luglio-agosto 1977.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75 % il tasso di riferimento è pari al 15,90 % annuo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1977

Il Ministro: STAMMATI

(7341)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1977.

Variazione automatica, per il bimestre luglio-agosto 1977, del tasso di interesse massimo da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni (Credito navale).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 720, recante modifiche ed integrazioni alle leggi riguardanti il credito navale;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 393, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,95 % e che detto tasso è composto:

a) 14,20 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,75 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 2 maggio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 124 del 9 maggio 1977, con il quale si è stabilito che per il bimestre maggio-giugno 1977 il costo della provvista è pari al 14,05 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,80 % annuo;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977, è pari al 14,15 % per il bimestre luglio-agosto 1977;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14,15 % per il bimestre luglio-agosto 1977.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75 % il tasso di riferimento è pari al 15,90 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1977

Il Ministro: STAMMATI

(7340)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1977.

Variazione automatica, per il bimestre luglio-agosto 1977, del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 391, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,60 % e che detto tasso è composto:

a) 13,70 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,90 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 2 maggio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 124 del 9 maggio 1977, con il quale si è stabilito che per il bimestre maggio-giugno 1977 il costo della provvista è pari al 13,45 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,35 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977, è pari al 13,65 % per il bimestre luglio-agosto 1977;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,65 % per il bimestre luglio-agosto 1977.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90 % il tasso di riferimento è pari al 15,55 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1977

Il Ministro: STAMMATI

(7343)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1977.

Variazione automatica, per il bimestre luglio-agosto 1977, del tasso di riferimento sui finanziamenti agevolati di cui alle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 396, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,60 % e che detto tasso è composto:

a) 13,70 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,90 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 2 maggio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 124 del 9 maggio 1977, con il quale si è stabilito che per il bimestre maggio-giugno 1977 il costo della provvista è pari al 13,45 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,35 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977, è pari al 13,65 per il bimestre luglio-agosto 1977;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,65 % per il bimestre luglio-agosto 1977.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90 % il tasso di riferimento è pari al 15,55 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1977

Il Ministro: STAMMATI

(7342)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Conferimento dei diplomi di benemerenza della scuola, della cultura e dell'arte per l'anno 1977

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma ultimo, della Costituzione;
Vista la legge 16 novembre 1950, n. 1093;
Visto il regolamento approvato con decreto 18 dicembre 1952, n. 4553;
Udito il parere della commissione di cui all'art. 6 della predetta legge;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

E' conferito, per l'anno 1977, alle persone ed alle istituzioni di cui all'elenco allegato al presente decreto e firmato dal Ministro proponente, il diploma ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte, per la classe rispettivamente indicata.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1977

LEONE

MALFATTI

DIPLOMA DI PRIMA CLASSE
(Medaglia d'oro)

1) Abrate prof. Giovanni
2) Aliseo prof. Giovanni
3) Ambrosetto prof. Cesare
4) Angioletti prof. Giuliano
5) Antini prof. Domenico
6) Arduini prof. Arnaldo
7) Bacci prof. Guido
8) Badaloni prof. Nicola
9) Baldoni prof. Remigio
10) Basa prof. Giovanni
11) Bassi prof. Franco
12) Bellone prof. don Virgilio
13) Belloni prof. Luigi
14) Bertolini prof. Virginio
15) Bianchi prof.ssa Lidia
16) Bonfantini prof. Mario
17) Bonsembiante prof. Mario
18) Borgioli prof. Elvio
19) Bossolasco prof. Mario
20) Bruni prof. Antonio (a.m.)
21) Buffa di Perrero prof. Ermanno
22) Canalis Tessuti professoressa Giovanna
23) Canonica prof. Luigi
24) Capodaglio prof. Giulio
25) Carelli prof. Vincenzo
26) Carrano prof. Rocco
27) Casnati prof. Giuseppe
28) Castagna prof. Salvatore
29) Catalano prof.ssa Maria Giuseppina
30) Cavallari prof. Vincenzo
31) Cavallini prof.ssa Giuliana
32) Cece mons. Antonio
33) Ciarrocchi prof. Arnoldo
34) Ciliberto prof. Carlo
35) Clementi prof. Francesco
36) Como prof. Pietro
37) Correnti prof. Santi
38) Corsi prof. Andrea
39) Corti prof. Roberto
40) Dalmartello prof. Arturo
41) Daniele prof. Mario (a.m.)
42) Dazzi prof. Francesco
43) De Luca prof. Mario
44) Di Cocco prof. Enzo
45) Di Palma dott. Dante
46) Duca prof. Ugo
47) Evangelisti prof. Enzo
48) Farris prof.ssa Giuseppa
49) Fedele prof. Alfredo
50) Ferrari prof. William
51) Fieschi prof. Roberto
52) Franchetti prof. Simone
53) Frey prof. Luigi
54) Frugoni prof. Pietro
55) Gallo prof. Cataldo
56) Gambarini prof. Guido
57) Gardella prof. Ignazio
58) Gedda prof. Luigi
59) Gerelli prof. Emilio
60) Ghiglione dott. Alberto
61) Giannaccari prof. Luigi
62) Girasoli prof. Francesco
63) Giulianini prof. Arturo
64) Giuliano prof. Mario
65) Grunanger prof. Paolo
66) Karpati dott.ssa Mirella
67) Lanzara prof. Antonio
68) Ledda prof. Giuseppe
69) Lenti prof. Libero
70) Lorenzetto prof.ssa Anna Maria
71) Maggioni prof Luigi
72) Malan prof. Edmondo Dino Raul
73) Malaroda prof. Roberto
74) Malavasi prof.ssa Elide
75) Malco prof. Italo
76) Mannucci prof. Edgardo
77) Marangelli prof.ssa Francesca
78) Marti prof. Mario
79) Marzi prof. Alberto
80) Mattarolo prof. Fredolino
81) Mazzi prof. Valdo
82) Meaggia mons. Sebastiano
83) Mezzetti prof. Lucio
84) Micci prof. Giovanni
85) Momigliano prof. Arnaldo
86) Monachesi prof. Sante
87) Montevecchi prof.ssa Orsolina
88) Montorsi prof. Walter
89) Moscardino dott. professor Mario
90) Nenzioni prof. Vittorio
91) Occhipinti prof. Salvatore
92) Oreglia prof. Giacomo
93) Palazzo prof. Agostino
94) Panascì prof. don Giuseppe
95) Pansini prof. Raffaele
96) Paoletti prof. Rodolfo
97) Pardi prof. Leo
98) Parvis prof. Daniele
99) Pasquarè prof. Cesare
100) Pera prof. Giuseppe
101) Pezzali prof.ssa Wilma
102) Pierangeli prof. Claudio
103) Porzio prof. Luigi (a.m.)
104) Pozzati prof. Piero
105) Puccinelli prof. Vittorio Amedeo
106) Rachele prof. Pietro
107) Ramazzotti prof. Giovanni (a.m.)
108) Riggio prof. Salvatore (a.m.)
109) Riondato prof. Ezio
110) Rossi prof.ssa Aida
111) Rossi prof. don Giovanni
112) Ruggieri prof. Ruggero Maria
113) Sacco prof. Adriano
114) Salerno prof. Giuseppe
115) Salvemini prof. Tommaso
116) Saponaro m.tro Giacomo
117) Sarasso prof. Francesco
118) Sauchelli prof. don Luigi
119) Sburmati prof. Aldo
120) Scaccini prof. Andrea
121) Scarpa prof. Carlo
122) Scarpat prof. Giuseppe
123) Scuderi prof. Giuseppe
124) Sorbi prof. Ugo
125) Soverchia prof. Oreste
126) Spanò prof. Domenico
127) Tagariello prof. Pietro
128) Tangheroni prof. Willj (a.m.)
129) Tibiletti prof. Gianfranco (a.m.)
130) Tognetti prof. Amelio
131) Treccani Degli Alfieri professor Vittorio
132) Trento prof. Calogero
133) Trifogli prof. Alfredo
134) Varvaro prof. Alberto
135) Vecchiato prof. Lanfranco
136) Vecchio prof. Federico
137) Ventrella prof.ssa Grazia
138) Verra prof. Aurelio
139) Viola prof. Giovanni
140) Visintin prof. Ermanno
141) Vitale prof. Maurizio
142) Weber prof. Giorgio
143) Zito prof. Francesco
144) Zuliani prof. Ireneo
145) Ente morale Università popolare di Trieste
146) Istituto suore della Immacolata di Genova

DIPLOMA DI SECONDA CLASSE
(Medaglia d'argento)

1) Allocca prof. Pietro
2) Calzoni prof. David
3) Castagnone dott. Riccardo
4) Cavallotto Felice
5) Cignarella prof. Emanuele
6) Colonna prof. Rocco
7) Deidda prof. Antonio
8) Donnini prof.ssa Erina
9) Falconio prof. Ugo
10) Giuliano Ocleppo prof. Alfredo
11) Matucci prof.ssa Gilda Adriana
12) Mongardini prof. Carlo
13) Parodi prof. Umberto
14) Pecorella prof. Giuseppe
15) Placanica prof. Augusto
16) Rinaldi Ceroni prof. Augusto
17) Roccato prof. Walter
18) Rubiola prof. Giuseppe
19) Saracchini Capaccioli professoressa Maria
20) Terribili m.tro Mario
21) Tibaldi prof. Umberto
22) Vivarelli prof. Alberto Maria
23) Zamborlini dottor Sigismondo

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

(6919)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantanove società cooperative

Con decreto ministeriale 9 maggio 1977 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Orsolina, soc. coop. a r.l., in Brescia, costituita per rogito Durante in data 17 aprile 1969, rep. n. 10903, reg. soc. n. 8200;

2) società cooperativa edilizia Ilonka, soc. coop. a r.l., in Brescia, costituita per rogito Durante in data 28 febbraio 1971, rep. n. 16301, reg. soc. n. 8912;

3) società cooperativa edilizia Il Verde, soc. coop. a r.l., in Brescia, costituita per rogito Metelli in data 7 febbraio 1970, rep. n. 317, reg. soc. n. 8591;

4) società cooperativa edilizia S. Gottardo, soc. coop. a r.l., in Alfianello (Brescia), costituita per rogito Ricca in data 23 marzo 1969, rep. n. 853, reg. soc. n. 8204;

5) società cooperativa edilizia Papa Giovanni, soc. coop. a r.l., in Carpenedolo (Brescia), costituita per rogito Faraci in data 23 aprile 1969, rep n. 55290, reg. soc. n. 8216;

6) società cooperativa edilizia Aurora, soc. coop. a r.l., in Gardone V.T. (Brescia), costituita per rogito Durante in data 8 ottobre 1963, rep. n. 364/182, reg. soc. n. 6668;

7) società cooperativa edilizia Genzianella, soc. coop. a r.l., in Gardone V.T. (Brescia), costituita per rogito Durante in data 17 settembre 1963, rep. n. 326, reg. soc. n. 6648;

8) società cooperativa edilizia Miramonti, soc. coop. a r.l., in Gardone V.T. (Brescia), costituita per rogito Durante in data 8 ottobre 1963, rep. n. 363, reg. soc. n. 6667;

9) società cooperativa agricola Naviglio Ghedi, soc. coop. a r.l., in Ghedi (Brescia), costituita per rogito Durante in data 12 marzo 1973, rep. n. 20050, reg. soc. n. 10163;

10) società cooperativa edilizia Edilfamiglia, fra capi di famiglie numerose, soc. coop. a r.l., in Ospitaletto (Brescia), costituita per rogito Angelini in data 27 maggio 1967, rep. n. 4269, reg. soc. n. 7619;

11) società cooperativa edilizia invalidi e mutilati di guerra Salò del Garda, soc. coop. a r.l., in Salò (Brescia), costituita per rogito Bonardi in data 28 novembre 1965, rep. n. 2847, registro soc. n. 7211;

12) società cooperativa di produzione e lavoro Trasporti e Costruzioni, soc. coop. a r.l., in Parma, costituita per rogito Micheli in data 26 maggio 1945, reg. soc. n. 2004;

13) società cooperativa di consumo Impiegati Imposte Dirette, soc. coop. a r.l., in Parma, costituita per rogito Fontanabona in data 13 maggio 1947, rep. n. 698, reg. soc. n. 2576;

14) società cooperativa di produzione e lavoro Autotrasporti e di consumo del comitato provinciale dell'A.N.P.I. Parma, società coop. a r.l., in Parma, costituita per rogito Fontanabona in data 16 ottobre 1945, rep. n. 8551, reg. soc. n. 2154;

15) società cooperativa di produzione e lavoro abbattitori frigorifero-macello Merli, soc. coop. a r.l., in Parma, costituita per rogito Fontanabona in data 21 settembre 1945, rep. n. 8461, reg soc. n. 2130;

16) società cooperativa agricola Valtaro, soc. coop. a r.l., in Borgovalditaro (Parma), costituita per rogito Molinari in data 24 dicembre 1946, rep. n. 11080, reg. soc. n. 2479/(2480);

17) società cooperativa di produzione e lavoro Autotrasporti di Gaiano, soc. coop. a r.l., in Gaiano di Collecchio (Parma), costituita per rogito Fontanabona in data 11 ottobre 1945, repertorio n. 59, reg. soc. n. 2142;

18) società cooperativa di consumo di Strognano, società coop. a r.l., in Strognano di Langhirano (Parma), costituita per rogito Fontanabona in data 6 ottobre 1945, rep. n. 8514, reg. società n. 2157;

19) società cooperativa di consumo Pellegrinese, soc. coop. a r.l., in Pellegrino Parmense (Parma), costituita per rogito Sozzi in data 17 settembre 1945, rep. n 4170/1516, reg. soc. n. 2176;

20) società cooperativa edilizia Sorriso, soc. coop. a r.l., in Ancona, costituita per rogito Ricci in data 15 dicembre 1964, rep. n. 59316, reg. soc. n. 4145;

21) società cooperatica edilizia Miramare, soc. coop. a r.l., in Ancona, costituita per rogito Salvatore U. in data 30 marzo 1965, rep. n. 22738, reg. soc n. 4187;

22) società cooperativa edilizia Dorica ecologica, soc. coop a r.l., in Ancona, costituita per rogito Salvatore in data 30 luglio 1974, rep. n. 24044, reg. soc. n. 6350;

23) società cooperativa edilizia Primavera, soc. coop. a r.l., in Ancona, costituita per rogito Franci in data 19 maggio 1964, rep. n. 48006, reg. soc. n. 4057;

24) società cooperativa edilizia Orchidea, soc coop. a r.l., in Ancona, costituita per rogito Bucci in data 20 ottobre 1971, rep. n. 6457, reg. soc. n. 5294;

25) società cooperativa edilizia Il Viaggiatore, soc. coop. a r.l., in Ancona, costituita per rogito Salvatore in data 29 novembre 1969, rep. n. 53132, reg. soc. n. 4927;

26) società cooperativa edilizia Ad Majora, soc. coop. a r.l., in Ancona, costituita per rogito Salvatore in data 27 febbraio 1970, rep. n. 54675, reg. soc. n. 4974;

27) società cooperativa edilizia Telestat, soc. coop. a r.l., in Ancona, costituita per rogito Ricci in data 5 giugno 1970, rep. n. 84617, reg. soc. n. 5037;

28) società cooperativa edilizia La Castellana, soc. coop. a r.l., in Ancona, costituita per rogito Sabatini in data 29 maggio 1970, rep. n. 90643, reg. soc. n. 5030;

29) società cooperativa di consumo Il Risparmio, soc. coop. a r.l., in Ancona, costituita per rogito Sabatini in data 30 settembre 1967, rep. n. 85246, reg. soc. n. 4513;

30) società cooperativa edilizia Ateris, soc. coop. a r.l., in Ancona, costituita per rogito Mazzola in data 29 giugno 1968, rep. n. 121, reg. soc. n. 4646;

31) società cooperativa agricola Bel Sit, soc. coop. a r.l., in Scapezzano di Senigallia (Ancona), costituita per rogito Poeti in data 10 maggio 1965, rep. n. 16597, reg. soc. n. 4215;

32) società cooperativa edilizia Providentia, soc. coop. a r.l., in Senigallia (Ancona), costituita per rogito Poeti in data 13 aprile 1965, rep. n. 16458, reg. soc. n. 4198;

33) società cooperativa edilizia dipendenti Confitalia, soc. coop. a. r.l., in Staffolo (Ancona), costituita per rogito Picchietti in data 2 ottobre 1969, rep. n. 48989, reg. soc. n. 4902;

34) società cooperativa edilizia S. Barbara, soc. coop. a r.l., in Ascoli Piceno, costituita per rogito Amadio in data 8 aprile 1966, rep. n. 5440/269, reg. soc. n. 1980;

35) società cooperativa agricola Ad Majora, società cooperativa di produzione e lavoro, soc. coop. a r.l., in Poggio Marino (Napoli), costituita per rogito Chieffi in data 16 dicembre 1968, rep. n. 133458, reg. soc. n. 46/69;

36) società cooperativa di produzione e lavoro La Pantera, soc. coop. a r.l., in Pozzuoli (Napoli), costituita per rogito Pasolini in data 6 dicembre 1960, rep. n. 2454, reg. soc. n. 6/61;

37) società cooperativa edilizia La Cittadella, soc. coop. a r.l., in Pago V.L. (Avellino), costituita con rogito Rega in data 10 febbraio 1973, rep. n. 7717, reg. soc. n. 1351;

38) società cooperativa edilizia La Concordia, soc. coop. a r.l., in Salerno, costituita per rogito Pisani in data 22 aprile 1965, rep. n. 95032, reg. soc. n. 3597;

39) società cooperativa edilizia Nuova Speranza, soc. coop. a r.l., in Salerno, costituita per rogito D'Agosto in data 11 settembre 1971, rep. n. 435037, reg. soc. n. 4553/5664;

40) società cooperativa edilizia Loredana, soc. coop. a r.l., in Castel S. Giorgio (Salerno), costituita per rogito Maranca in data 18 maggio 1965, rep. n. 97062, reg. soc. n. 3626;

41) società cooperativa edilizia Il Castello, soc. coop. a r.l., in Cava dei Tirreni (Salerno), costituita per rogito Calabrese in data 30 maggio 1958, rep. n. 30569, reg. soc. n. 2851;

42) società cooperativa edilizia S. Lorenzo, soc. coop. a r.l., in Cava dei Tirreni (Salerno), costituita per rogito D'Ursi in data 18 maggio 1971, rep. n. 34907, reg. soc. n. 4506;

43) società cooperativa agricola La Primavera, soc. coop. a r.l., in Nocera Superiore (Salerno), costituita per rogito Monaco Gaspare in data 13 maggio 1969, rep. n. 42712, reg. soc. n. 4154;

44) società cooperativa agricola Rinascita, soc. coop. a r.l., in Postiglione (Salerno), costituita per rogito Liguori in data 6 maggio 1971, rep n. 407, reg. soc. n. 4496;

45) società cooperativa agricola rinnovamento agricoltura Marzanese, soc. coop. a. r.l. in San Marzano sul Sarno (Salerno), costituita per rogito Frigenti in data 11 gennaio 1967, rep. n. 6346, reg. soc. n. 3860;

46) società cooperativa edilizia La Nuova Siano, soc. coop. a r.l., in Siano (Salerno), costituita per rogito Bareia in data 9 aprile 1971, rep. n. 7026, reg. soc. n. 4485;

47) società cooperativa edilizia San Biagio, soc. coop. a r.l., in Cosenza, costituita per rogito Mancini in data 5 febbraio 1966, rep. n. 14055, reg. soc. n. 1593;

48) società cooperativa edilizia Riva Verde, soc. coop. a r.l., in Ancona, costituita per rogito Russo in data 21 maggio 1970, rep. n. 20613, reg soc n. 5045;

49) società cooperativa edilizia Pozzetto Nuovo, già Pozzetto, soc. coop. a r.l., in Ancona, costituita per rogito Scavizzi in data 7 aprile 1972, rep. n. 54597, reg. soc. n. 5436.

(6983)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avviso di rettifica

Nel secondo comma del dispositivo del decreto ministeriale 18 gennaio 1977, concernente la dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Ischitella, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 29 aprile 1977, dove è scritto: «...tratto di costa che si estende per *m. 1500* sulle due sponde...» leggasi: «...tratto di costa che si estende per *metri lineari 500* sulle due sponde...».

(7320)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per esami e per titoli, a tre posti di direttore didattico in prova nelle scuole elementari in lingua italiana della provincia di Bolzano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti il testo unico ed il R.G. sui servizi dell'istruzione elementare, approvati rispettivamente, con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 e con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e le successive modificazioni;

Veduti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed il relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e le vigenti disposizioni relative ai titoli di preferenza a parità di merito;

Veduta la legge 5 ottobre 1962, n. 1539, concernente provvedimenti a favore dei mutilati e invalidi civili;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, riguardante il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477, concernente delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernente norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato;

Veduto il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito in legge con legge 30 marzo 1977, n. 88, concernente il riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riguardante le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;

Veduto il decreto ministeriale 28 gennaio 1977, con il quale sono stati stabiliti gli orientamenti programmatici per le prove d'esame, i titoli valutabili e la relativa tabella di valutazione per il concorso a direttore didattico;

Considerato che, ai sensi dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, risultano vacanti e disponibili alla data del 1° ottobre 1977 tre posti per il personale direttivo di lingua italiana della provincia di Bolzano, che devono essere coperti per concorso e che non si prevedono vacanti e disponibili altri posti alla data del 1° ottobre 1978;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e per titoli, a tre posti di direttore didattico in prova (parametro 443) nelle scuole elementari in lingua italiana della provincia di Bolzano al quale possono partecipare gli insegnanti elementari di gruppo linguistico italiano appartenenti ai ruoli organici magistrali costituiti presso i provveditorati agli studi, nonché gli insegnanti elementari appartenenti al ruolo degli insegnanti di lingua italiana nelle scuole elementari di lingua tedesca in provincia di Bolzano che abbiano maturato dopo la nomina nel ruolo, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato e che siano provvisti di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica;
2) laurea in pedagogia;
3) laurea in sociologia;
4) laurea in psicologia;
5) laurea in filosofia;
6) laurea in materie letterarie;
7) laurea in lettere;
8) laurea in giurisprudenza;
9) diploma in materie letterarie o in pedagogia e filosofia rilasciato dai soppressi istituti di magistero (1).

Art. 2.

Presentazione della domanda e dei titoli valutabili

Coloro che trovandosi nelle condizioni richieste dal precedente art. 1, intendano partecipare al presente concorso, devono far pervenire al provveditore agli studi della provincia di titolarità, entro e non oltre trenta giorni da quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, domanda redatta su carta legale (vedi schema esemplificativo, allegato *C*), intestata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione elementare - Divisione I - Sezione IV - Roma.

Nella domanda i candidati devono indicare:

a) il cognome e il nome (scritti in carattere stampatello, se la domanda non è dattiloscritta). Le donne coniugate aggiungeranno al cognome proprio quello del marito, ai sensi dello art. 25 della legge 19 maggio 1975, n. 151;

b) il luogo e la data di nascita;

c) la sede di titolarità, nonché quella di servizio, qualora le sedi non coincidano;

d) il domicilio o il recapito al quale trasmettere eventuali comunicazioni (ogni variazione di indirizzo dovrà essere comunicata al Ministero).

Nella domanda i candidati devono altresì dichiarare:

1) di essere in possesso dei requisiti (titolo di studio, servizio di ruolo) stabiliti per l'ammissione al concorso;

2) gli eventuali procedimenti penali o disciplinari subìti o quelli pendenti a loro carico.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero deve essere vistata dall'autorità scolastica o dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze il candidato presta servizio all'atto della presentazione della domanda.

Unitamente alla domanda di ammissione i candidati devono presentare i titoli di cultura, le pubblicazioni e i titoli di studio e di servizio che siano valutabili secondo le tabelle approvate con decreto ministeriale 28 gennaio 1977 (allegato *B*) con un elenco dei medesimi in carta libera, in duplice esemplare, debitamente sottoscritto.

Domanda e documenti devono essere spediti per plico raccomandato ovvero recapitati a mano.

Le domande e i documenti spediti a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno si considerano prodotti in tempo utile se presentati all'ufficio postale entro il termine di scadenza sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante (art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077) (2).

Per le domande recapitate a mano la data di arrivo è attestata dal timbro a calendario del provveditorato agli studi.

A tal fine i provveditori agli studi e il sovrintendente scolastico di Bolzano avranno cura, nel giorno di scadenza del termine di prorogare l'orario di ufficio fino alle ore 24.

Non si terrà conto delle domande nelle quali risulti omessa la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui al n. 1) del terzo comma del presente articolo, sempreché il candidato non abbia documentato in merito.

Art. 3.

Requisiti di ammissibilità e titoli valutabili

I titoli valutabili, nonché i requisiti di ammissibilità al concorso, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande indicato al precedente art. 2.

Non è ammesso riferimento a documenti ed a titoli già presentati o comunque giacenti presso gli uffici del Ministero o della sovrintendenza di Bolzano o dei provveditorati agli studi.

I titoli che pervengono oltre il termine di cui al primo comma del precedente art. 2, non sono ammessi a valutazione.

(1) Sono anche validi i titoli di studio espressamente dichiarati equipollenti dalla legge.

(2) Si ravvisa l'opportunità che gli uffici della sovrintendenza e del provveditorato conservino le buste contenenti le domande, al fine di rendere certa ed acquisita agli atti la data risultante dal timbro postale.

Art. 4.

Trasmissione delle domande al Ministero

Entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal precedente art. 2 il sovrintendente o il provveditore invierà al Ministero - Direzione generale istruzione elementare - Divisione I - Sezione IV, le domande e i documenti pervenutigli, unitamente ad un elenco dei candidati che hanno presentato la domanda.

Nei confronti dei candidati che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 36 e 98, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, il sovrintendente o il provveditore agli studi riferirà al Ministero rimettendo, altresì, copia degli atti relativi alle sanzioni disciplinari irrogate.

Art. 5.

Prove d'esame

Gli esami constano di una prova scritta e di una prova orale dirette ad accertare l'attitudine e la capacità del candidato allo esercizio della funzione direttiva.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di cultura generale, secondo le indicazioni di cui al programma (allegato *A*).

La prova orale ha per oggetto le materie specificate in calce al presente bando (allegato *A*). Nel corso della prova orale il candidato dovrà dimostrare di avere la perfetta conoscenza della lingua tedesca, come è indicato nel citato allegato *A*.

Per lo svolgimento della prova scritta sono assegnate 8 ore.

La prova scritta avrà luogo in Roma, nei giorni e nella sede che saranno stabiliti dal Ministero e di cui sarà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

La prova orale avrà luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione del giorno, dell'ora e dei locali in cui avranno luogo la prova scritta e quella orale.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici.

Per essere ammessi a sostenere la prova scritta e quella orale i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta legale) recante la firma del candidato, autenticata dal segretario comunale del comune di residenza, da un notaio, dal direttore didattico o dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze il candidato stesso presta servizio;

b) libretto ferroviario personale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

I candidati dovranno portare l'occorrente per scrivere; la carta sarà fornita dal Ministero.

E' vietato portare libri ed appunti. E' consentito soltanto portare e consultare il vocabolario della lingua italiana, purché esclusivamente linguistico.

Per i candidati che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero la prova scritta potrà avere luogo nelle altre località che, in relazione al numero degli aspiranti, saranno eventualmente stabilite di concerto con il Ministero degli affari esteri.

Art. 6.

Ammissione alla prova orale

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno punti 28 su 40 assegnati alla prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno 28/40.

La votazione complessiva è determinata sommando ai voti riportati, rispettivamente nella prova scritta e nella prova orale, il voto conseguito nella valutazione dei titoli.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione elementare - Divisione I - Sezione IV, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello dell'espletamento di detta prova, i documenti redatti nelle forme di legge, attestanti il possesso dei titoli idonei ai fini della preferenza a parità di merito.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui al comma quarto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito è formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine risultante dal punteggio complessivo di cui al terzo comma dell'art. 6 del presente bando, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 7.

La graduatoria di merito è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso ed è utilizzabile, nell'ordine in cui i concorrenti vi risultino inclusi, per il conferimento dei soli posti messi a concorso, esclusa qualsiasi riserva a favore di particolari categorie.

I concorrenti collocati in posizione eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno diritto, nell'ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina o ne siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria stessa.

Art. 9.

I candidati collocati utilmente nelle graduatorie devono presentare, entro il termine di giorni trenta dalla data in cui ricevono il relativo invito, a pena di decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso, i seguenti documenti:

a) stato di servizio rilasciato dal competente provveditore agli studi;

b) diploma originale del titolo di studio, di cui al precedente art. 1, o copia autentica ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità in sostituzione del diploma;

c) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, attestante la sana e robusta costituzione dell'aspirante e la sua idoneità fisica al servizio.

Il certificato dovrà contenere le dichiarazioni di cui agli articoli 7 e 16 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ove l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente indicata; in tal caso, però, il certificato dovrà contenere la dichiarazione che la imperfezione non menoma l'idoneità fisica dell'aspirante allo svolgimento del servizio.

Sono altresì dichiarati decaduti i candidati:

a) che ad eventuale visita medica di controllo non risultino fisicamente idonei alla funzione direttiva, e che non si presentino ad essa, entro il termine stabilito;

b) che non risultino in qualsiasi momento, in possesso del requisito della buona condotta;

c) che abbiano, con documentazioni, dichiarazioni o omissioni indotto in errore l'amministrazione circa i requisiti richiesti.

Art. 10.

Nomina

I vincitori del concorso sono nominati direttori didattici in prova, ed assegnati, seguendo l'ordine di graduatoria del concorso, tenuto conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto, alle sedi vacanti della provincia di Bolzano.

La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine, il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a centottanta giorni nell'anno scolastico.

Il personale che ha conseguito la nomina in prova, nel caso di mancata accettazione della nomina stessa entro il termine stabilito, o di accettazione condizionata, decade dalla nomina. Il personale, che ha accettato la nomina con l'assegnazione della sede, decade da precedenti impieghi pubblici, di ruolo, con effetto dalla data stabilita per l'assunzione del servizio.

Il posto precedentemente occupato è immediatamente disponibile a tutti gli effetti.

Decade parimenti dalla nomina il personale che, pur avendola accettata, non assume servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito.

Art. 11.

Candidati che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero

I candidati che prestano servizio nelle scuole italiane allo estero presenteranno le domande ed i titoli al Ministero degli affari esteri, il quale provvederà a trasmetterli al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione elementare - Divisione I. - Sezione IV, con l'esplicita dichiarazione che sono stati presentati i termini.

Ai predetti candidati è data facoltà di prorogare rispettivamente di trenta giorni i termini per la presentazione della domanda, dei titoli valutabili e di quelli di cui agli articoli 7 e 9 del presente bando.

Gli allegati *A* e *B*, approvati con decreto ministeriale 28 gennaio 1977 riguardanti il programma della prova scritta e orale e la tabella di valutazione dei titoli, fanno parte integrante del presente bando di concorso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 marzo 1977

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1977
Registro n. 70 *Istruzione, foglio n.* 347

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA SCRITTA

La prova scritta verte su problematiche attinenti alle finalità formative e sociali della scuola, con particolare riguardo alla scuola elementare, e ai mezzi per perseguirle.

PROVA ORALE

La prova orale verte sugli aspetti di carattere socio-culturale e pedagogico dell'azione direttiva nella scuola, nonché sull'ordinamento scolastico e la relativa legislazione.

Gli argomenti d'esame saranno i seguenti:

1) *Educazione - Scuola - Società.*

Lo sviluppo delle scienze dell'educazione in ordine alla promozione dell'uomo e della società, con particolare riferimento ai più recenti contributi di ricerca della pedagogia, della psicologia, della sociologia.

La funzione della scuola nella problematica dell'educazione e nel contesto socio-politico attuale. Diritto allo studio ed uguaglianza delle opportunità educative.

Gli obiettivi formativi delle istituzioni scolastiche, con particolare riguardo alla scuola di base ed in rapporto alle dinamiche culturali e sociali.

Gli apporti formativi di altre istituzioni e organismi sociali; educazione permanente e scuola. Educazione familiare e scuola.

La partecipazione democratica e la scuola. Rapporti di interazione tra scuola e comunità sociale.

Interpretazione critica di almeno due opere di autori moderni o contemporanei, relative ad uno o più temi tra quelli trattati.

2) *La funzione direttiva.*

Promozione e coordinamento dell'attività educativa (valutazione critica dei programmi di studio e delle metodologie di insegnamento delle singole discipline; innovazione educativa; ricerca e sperimentazione, aggiornamento; organizzazione delle tecniche educative).

La comunità scolastica: pluralità degli interventi; specificità dei ruoli; dinamica dei rapporti interni ed esterni (dinamiche e lavoro di gruppo; animazione e conduzione dei gruppi nella comunità scolastica).

Organizzazione scolastica e programmazione educativa (tempo pieno; classi «aperte»; edilizia scolastica e organizzazione degli spazi in funzione educativa; progettazione curricolare; individualizzazione dell'insegnamento; problemi e tecniche della valutazione; tecnologie educative).

Rapporto e continuità tra scuola materna, scuola elementare e scuola media (decondizionamento socio-culturale; integrazione degli handicappati; orientamento educativo).

Presentazione di un aspetto significativo della gestione democratica della scuola o di una iniziativa educativo-didattica, attraverso la riflessione critica e la documentazione di esperienze personalmente condotte o direttamente osservate.

Particolarmente gli argomenti di cui al punto 2) presuppongono adeguate conoscenze psicologiche in relazione ai processi di formazione della personalità.

3) *La scuola nell'ordinamento giuridico italiano.*

Concetti fondamentali del diritto amministrativo: le fonti del diritto, le norme giuridiche, gli organi, gli atti amministrativi, la giustizia amministrativa.

Lo Stato e gli enti autarchici territoriali. L'organizzazione amministrativa: gli organi amministrativi dello Stato.

Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione.

Ordinamento della scuola materna e della scuola elementare nel sistema scolastico italiano.

Stato giuridico del personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola.

Organizzazione e funzionamento dell'ufficio di direzione.

Organi collegiali della scuola a livello di circolo e di istituto, a livello distrettuale, provinciale e nazionale.

Autonomia amministrativa e contabile della scuola.

Scuola-territorio; rapporti della scuola con gli enti locali e gli altri enti di gestione del territorio.

Sperimentazione, ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale nella normativa in vigore.

Il candidato, nel corso della prova orale, dovrà dimostrare di avere la perfetta conoscenza della lingua tedesca. Ciò avrà luogo in sede della trattazione orale di un argomento di natura pedagogica, filosofica o didattica.

ALLEGATO *B*

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

1) TITOLI DI AMMISSIONE
(Punti da 2,00 a 5,25)

a) Diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica.
b) Laurea in pedagogia.
c) Laurea in sociologia.
d) Laurea in psicologia.
e) Laurea in filosofia.
f) Laurea in materie letterarie.
g) Laurea in lettere.
h) Laurea in giurisprudenza.
i) Diploma in materie letterarie o in pedagogia e filosofia rilasciato dai soppressi istituti di magistero.

N.B. — Il punteggio minimo di 2,00 corrisponde al titolo di ammissione conseguito con una votazione di 6/10; il punteggio massimo di 5,25 corrisponde al titolo di ammissione conseguito con la votazione massima di 10/10 e lode. La valutazione dei voti intermedi sarà effettuata in base alla seguente tabella di ragguaglio:

punti 2,00 ai 6/10;
punti 2,75 ai 7/10;
punti 3,50 agli 8/10;
punti 4,25 ai 9/10;
punti 5,00 ai 10/10;
punti 5,25 alla lode.

Qualora non risulti la votazione del titolo, sarà attribuito il punteggio minimo di 2,00.

In caso di pluralità di titoli validi per l'ammissione, è soggetto a valutazione il titolo che dà diritto ad un maggiore punteggio.

2) TITOLI DI SERVIZIO
(Punteggio massimo 8,00)

a) Servizio di ruolo, prestato come insegnante elementare, fino all'anno scolastico 1973-74:

per ogni anno qualificato buono . . . . punti 0,30
per ogni anno qualificato distinto . . . . » 0,48
per ogni anno qualificato ottimo . . . . » 0,60

b) Servizio di ruolo, prestato come insegnante elementare, dall'anno scolastico 1974-75 in poi, per ogni anno . . . . » 0,60

c) Servizio di direttore incaricato (compreso quello prestato all'estero di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 215):

per ogni anno qualificato distinto . . » 0,96
per ogni anno qualificato ottimo . . . » 1,20

d) Servizio prestato come coadiutore del professore di pedagogia nelle esercitazioni di tirocinio presso gli istituti magistrali, per ogni anno . » 0,10

e) Servizio prestato per esercitazioni presso cattedre di pedagogia e psicologia delle università degli studi statali, per ogni anno . . . . . » 0,10

N.B. — Si valuta soltanto il servizio di ruolo degli ultimi dieci anni considerando come ultimo del decennio l'anno scolastico concluso al 30 settembre precedente la data del bando di concorso.

I punteggi di cui alle lettere d) ed e) sono attribuiti in aggiunta a quelli previsti per il servizio di insegnante.

Il servizio di direttore incaricato è valutabile per ciascun anno se prestato per un periodo non inferiore a sei mesi.

La valutazione del servizio di direttore incaricato esclude, per gli anni in cui esso è prestato, quello di insegnante.

Se nel decennio figurano anni di servizio qualificati con « mediocre » o « cattivo », dalla votazione complessiva si detraggono, rispettivamente punti 0,40 o punti 0,80 per ciascun anno

Dall'anno scolastico 1974-75, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, non viene attribuita la qualifica annuale agli insegnanti elementari e pertanto, nel caso che risultino inflitte le sanzioni « avvertimento » o « censura », oltre a non attribuire alcun punteggio per l'anno scolastico cui si riferiscono, si detraggono dalla votazione complessiva punti 0,40 o punti 0,80, rispettivamente, per ciascun anno.

3) Titoli di studio e di cultura

(Punteggio massimo 5,25)

a) Concorso vinto a posti di direttore didattico punti 2,80

b) Laurea o diploma universitario, oltre il titolo che è stato valutato per l'ammissione al concorso, da punti 0,20 a punti 2,40:

con votazione inferiore a 77/110 . . . » 0,20
con votazione da 77/110 a 87/110 . » 0,80
con votazione da 88/110 a 98/110 » 1,20
con votazione da 99/110 a 104/110 . » 1,60
con votazione da 105/110 a 109/110 » 2,00
con votazione 110/110 . » 2,20
con votazione 110/110 e lode » 2,40

c) Diploma di specializzazione post-laurea (valutabile uno solo) . . . » 0,40

d) Concorso vinto per cattedre di scuola secondaria (valutabile uno solo) . . . . » 1,60

e) Idoneità conseguita per cattedre di scuola secondaria (valutabile una sola) . . . » 1,00

f) Abilitazione conseguita per cattedre di scuola secondaria (valutabile una sola) » 0,70

g) Certificati conseguiti, in seguito a prova di esame, da chi ha frequentato corsi speciali magistrali, riconosciuti o autorizzati dal Ministero e per un numero di corsi non superiore a quattro, per ciascuno . » 0,10

h) Diploma di assistente sanitario e di assistente sociale, diploma di specializzazione all'insegnamento ai minorati psichici, ai minorati fisici, ai ciechi e ai sordomuti, per ciascuno fino ad un massimo di quattro . . » 0,40

i) Pubblicazioni attinenti le materie professionali, fino ad un massimo di » 2,45

N.B. — Per la lettera b), qualora non risulti la votazione del titolo sarà attribuito il punteggio minimo; una terza laurea o un terzo diploma non sono valutabili; è soggetto a valutazione il titolo che dà diritto ad un maggiore punteggio.

Il titolo di cui alla lettera d) assorbe quello di cui alle lettere e) ed f); il titolo di cui alla lettera e) assorbe quello di cui alla lettera f).

Per la lettera h), i diplomi dello stesso tipo vengono valutati per una sola volta.

Per la lettera i), la commissione ha anche la facoltà di non assegnare alcun voto qualora non ritenga l'opera meritevole di valutazione positiva.

4) Benemerenze scolastiche

(Punteggio massimo 1,50)

a) Assegno vitalizio o diploma di benemerenza di I classe . . . . punti 1,50
b) Diploma di benemerenza di II classe . . » 1,00
c) Diploma di benemerenza di III classe . . » 0,60

N.B. — La benemerenza scolastica di cui alla lettera a) assorbe quella di cui alle lettere b) e c); quella della lettera b) assorbe l'altra della lettera c).

Allegato C

Schema esemplificativo per la compilazione della domanda da presentare al provveditore agli studi della provincia di titolarità.

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione elementare - Divisione I - Sezione IV - Roma.

Il sottoscritto (cognome e nome) (1) . . . . nato a . . . . provincia di . . . . il . . . . insegnante elementare appartenente al ruolo magistrale della provincia di . . . . con sede di titolarità a . . . . . . e sede di eventuale assegnazione provvisoria o comando a . . . . provincia di . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami e per titoli . . . .

A tale scopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso dei requisiti stabiliti per la ammissione al concorso;

b) di avere subìto procedimento penale o disciplinare ovvero di essere sottoposto a procedimento penale o disciplinare (da scrivere soltanto nel caso in cui l'interessato abbia subìto procedimento del genere all'atto della compilazione della domanda).

Alla presente si allegano i titoli valutabili, di cui alla tabella allegata al bando di concorso (allegato B).

Per ogni eventuale comunicazione indica il seguente indirizzo:

Località . . . . (provincia di . .
via . . . . n. c. . . . .
(c.a.p. . . .).

Data. . . . . . .

Firma . .

Visto per l'autenticazione della firma del signor (2) . . . .

---

(1) Le donne coniugate aggiungeranno al cognome proprio il cognome del marito ai sensi dell'art. 25 della legge 19 maggio 1975, n. 151.

(2) La firma del candidato, posta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; ovvero deve essere vistata dall'autorità scolastica o dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze il candidato presta servizio all'atto della presentazione della domanda.

(7145)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Campobasso.

Nel Bollettino ufficiale n. 11 del 15 giugno 1977, è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1977, registro n. 10 Giustizia, foglio n. 394, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Campobasso, indetto con decreto ministeriale 10 aprile 1976.

(6950)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a sei posti di operaia qualificata in prova di ruolo dello Stato, con la qualifica professionale di « vigilatrice penitenziaria ».

Nel Bollettino ufficiale n. 11 del 15 giugno 1977, è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 gennaio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1977, registro n. 10 giustizia, foglio n. 29, con il quale viene approvata la graduatoria di merito delle candidate che hanno superato l'esperimento pratico del concorso a sei posti di operaia qualificata in prova di ruolo dello Stato, con la qualifica professionale di « vigilatrice penitenziaria », bandito con decreto ministeriale 29 aprile 1976.

(7126)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a ottantaquattro posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Bergamo.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 1° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 3, parte seconda, del 21 gennaio 1977, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Bergamo del 30 aprile 1976, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a ottantaquattro posti di sostituto, bandito con ordinanza dell'11 gennaio 1975.

(7047)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a cinquantatre posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Reggio Emilia.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 1° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 3, parte seconda, del 21 gennaio 1977, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Reggio Emilia 2 gennaio 1976, n. 3, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a cinquantatre posti di sostituto, bandito con ordinanza del 18 marzo 1975.

(7048)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a sedici posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Sondrio.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 1° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 3, parte seconda, del 21 gennaio 1977, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Sondrio 21 agosto 1976, n. 75, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a sedici posti di sostituto, bandito con ordinanza 16 giugno 1975, n. 33.

(7049)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a sessantasei posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Trento.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 1° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 3, parte seconda, del 21 gennaio 1977, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Trento del 20 ottobre 1976, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a sessantasei posti di sostituto, bandito con ordinanza del 19 gennaio 1976

(7050)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a ventitre posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva amministrativa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. n. 1-2-3 del 15 maggio 1977 è stato pubblicato il decreto ministeriale 9 dicembre 1975, n. 12519, registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1976, registro n. 1 A.N.A.S., foglio n. 323, con cui è stata approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a ventitre posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva amministrativa dell'A.N.A.S., indetto con decreto ministeriale 8 giugno 1974, n. 7426, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 19 settembre 1974.

(7149)

REGIONE LOMBARDIA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il precedente decreto n. 48/SAN.PV, in data 20 ottobre 1976, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura dei posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Pavia al 30 novembre 1974, indetto con decreto n. 77/Sanità del 31 ottobre 1975;

Atteso che il dott. Ezio Zambrelli, medico provinciale di Cremona, nominato componente della commissione giudicatrice di cui sopra, è impossibilitato, per ragioni di servizio, a presenziare alle operazioni concorsuali in parola;

Ritenuto di dover procedere alla formale sostituzione del predetto funzionario;

Vista la nota dell'assessorato regionale alla sanità n. 7727, in data 9 maggio 1977, con la quale viene designato quale componente della suddetta commissione giudicatrice il dott. Manfredo Manfredi, medico provinciale di Mantova;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il decreto del Presidente della regione Lombardia 22 marzo 1976, n. 529, concernente la delega di firma;

Decreta:

Il dott. Manfredo Manfredi, medico provinciale di Mantova, è nominato componente della commissione giudicatrice di cui in premessa, in sostituzione del dott. Ezio Zambrelli, medico provinciale di Cremona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel foglio annunzi legali della provincia di Pavia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Pavia ed a quello dei comuni interessati.

Pavia, addì 16 maggio 1977

p. Il presidente
Il responsabile dell'ufficio medico provinciale di Pavia
RUBERTO

(7195)

OSPEDALE DI CAMPI SALENTINA

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Campi Salentina (Lecce).

(7227)

OSPEDALE DI BITONTO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bitonto (Bari).

(7231)

OSPEDALE « CHIARENZI » DI ZEVIO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di neuropsichiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di neuropsichiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Republica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Zevio (Verona).

(7233)

OSPEDALE CIVILE DI ASOLA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo e un posto di assistente della sezione autonoma di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente di Asola (Mantova).

(7222)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI ROMA

Concorso ad un posto di primario del servizio trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale, sezione concorsi, dell'ente in Roma.

(7208)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di assistente di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale, sezione concorsi, dell'ente in Roma.

(7209)

OSPEDALE DI ABBADIA S. SALVATORE

Concorso ad un posto di primario della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Salvatore (Siena).

(7228)

OSPEDALE DI VENEZIA-MESTRE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 16 luglio 1977.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Venezia-Mestre.

(7229)

OSPEDALE « G. DE LIETO » DI MARATEA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;
un posto di aiuto del servizio di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Maratea (Potenza).

(7232)

OSPEDALE CIVILE « S. SALVATORE » DI L'AQUILA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto del servizio di chirurgia di urgenza e di pronto soccorso;
un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia, servizio di citologia;
un posto di aiuto della divisione di dermatologia;
un posto di aiuto della divisione di medicina;
un posto di aiuto e un posto di assistente della sezione di odontoiatria;
un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria;
un posto di collaboratore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in L'Aquila.

(7234)

OSPEDALE CIVILE « IMMACOLATA CONCEZIONE » DI PIOVE DI SACCO

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Piove di Sacco (Padova).

(7235)

OSPEDALE « S. BIAGIO » DI DOMODOSSOLA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

I termini per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Domodossola (Novara).

(7236)

OSPEDALE CIVILE « S. CUORE DI GESU' » DI GALLIPOLI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale;
un posto di aiuto della divisione di oculistica;
un posto di aiuto del servizio di radiologia e fisioterapia;
un posto di aiuto del servizio trasfusionale;
un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio autonomo di pronto soccorso;
un posto di aiuto e un posto di assistente della sezione di dermosifilopatia;
due posti di aiuto e due posti di assistente della divisione di cardiologia;
un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria;
un posto di assistente della sezione di malattie infettive;
un posto di assistente della divisione di geriatria e lungodegenti;
un posto di assistente della sezione di odontoiatria e stomatologia;
un posto di assistente del servizio di anestesiologia e rianimazione;
un posto di assistente del laboratorio analisi;
un posto di assistente del servizio di anatomia e istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gallipoli (Lecce).

(7238)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gallipoli (Lecce).

(7239)

OSPEDALE CIVILE DI ANAGNI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto dirigente di emodialisi e urologia;

un posto di aiuto dirigente e un posto di assistente di otorinolaringoiatria;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Anagni (Frosinone).

(7225)

ISTITUTO NEUROLOGICO « C. BESTA » DI MILANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia, rianimazione e terapia intensiva.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia, rianimazione e terapia intensiva.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 21 luglio 1977.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Milano.

(7223)

OSPEDALI RIUNITI DI ASOLO E CRESPANO DEL GRAPPA

Concorso ad un posto di aiuto di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Asolo (Treviso).

(7230)

OSPEDALI UNIFICATI DI FERMO E PORTO S. GIORGIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario della divisione di malattie infettive;

un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla segreteria dell'ente, in Fermo (Ascoli Piceno).

(7226)

OSPEDALE MANDAMENTALE « SS. CAPITANIO E GEROSA » DI LOVERE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto radiologo;

un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lovere (Bergamo).

(7224)

ISTITUTO OSPEDALIERO PROVINCIALE PER LA MATERNITÀ DI MILANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a cinque posti di assistente ostetrico-ginecologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di assistente ostetrico-ginecologo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(7237)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771810)